

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Approvato con delibera consiliare n. 42. del 06.08.2014-

Modificato con Delibera consiliare n.42 del 27.07.2015.)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Oggetto del Regolamento

Art. 2 -Istituzione della tassa sui rifiuti

Art. 3 – Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 4 -Presupposti della tassa

Art. 5 -Determinazione della tariffa

Art. 6 -Modalità di computo delle superfici

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 -Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Art. 10 -Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

Art. 11 -Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 12 -Riduzioni tariffarie

Art. 13 -Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 14 -Riscossione

Art. 15 -Funzionario responsabile

Art. 16 -Controlli

Art. 17 -Accertamenti

Art. 18 -Contenzioso

Art. 19 -Sanzioni e interessi

Art. 20 -Rimborsi

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 -Norme finali

Art. 22-Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti prevista dal comma 639 della legge del 27.12.2013 n. 147 e s.m.i. in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione della tassa sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.

Art.3 – gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione del servizio raccolta, smaltimento e recupero, nonché la classificazione dei rifiuti sono disciplinati nell'apposito regolamento del servizio che si intende completamente richiamato

Art. 4 - Presupposti della tassa

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa.
2. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
3. Si intendono per :
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Sono escluse dalla tassazione le superfici:

a) destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, punti di ristoro, gradinate e simili;

b) locali occupati dalla caserma dei Carabinieri

c) locali occupati da associazioni, sedi politiche e culturali ubicati nel centro storico (così come individuato nel Regolamento Urbanistico)

d) destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;

e) destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;

f) ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;

g) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

h) le aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;

i) le unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo a seguito di rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori

l) le unità immobiliari dichiarate inagibili o non allacciate ai servizi a rete (acqua, luce e gas) e prive di arredamento. In tal caso il contribuente è obbligato a presentare apposita istanza.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria..

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 5 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.

3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota della tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tassa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

5. Il consiglio comunale delibera la quota fissa e la quota variabile della tassa in

conformità del piano finanziario a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tassa per i rifiuti urbani e assimilati.

Art. 6 - Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione della tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tassa è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile è misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tassa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

d) per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa e della quota variabile della tassa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è ridotta in percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;

40% per le macellerie, pescherie;

40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere, fustellifici, elettricisti, idraulici;

40% per le tipografie;

40% per le autocarrozzerie;

40% per autotrasportatori e corrieri;

60% per la produzione di ceramiche;

80% per la decorazione e molatura;

40% per le falegnamerie;

90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;

40% per i gommisti;

40% per i calzaturifici;

40% per la galvanotecnica e le verniciature;

40% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;

20% per l'artigianato o industria chimica;

40% per le cantine e frantoi;

25% per florovivaismo;

40% per attività artigianali e industriali con produzione di rifiuti misti;

25% per case di cura e di riposo

50% per scuole private

50% B&B e case vacanze

Alle Associazioni culturali e di volontariato, che presenteranno lo Statuto regolarmente registrato ed il Bilancio corredato dal verbale di approvazione da parte del direttivo, verranno applicate le seguenti riduzioni:

- riduzione dell'80% della superficie tassabile per le sedi con superficie superiore a 500 mq.
- riduzione del 40% della superficie tassabile per le sedi con superficie superiore a 300 mq.
- riduzione del 20% della superficie tassabile per le sedi con superficie superiore a 100 mq.

L'utente deve produrre all'Ente idonea documentazione comprovante lo smaltimento a

termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione , oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo. La tassa è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

3. Ai fini della dichiarazione per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TARES di cui all'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con L. 22.12.2011 n.214.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.

3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Il comune, attraverso i propri uffici anagrafe e centro elaborazione dati, esporta le variazioni anagrafiche secondo la cadenza mensile e le trasmette, sulla base del tracciato record concordato tra le parti, al soggetto gestore.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al soggetto gestore lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate

da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo di uno, salva la possibilità dell'Ufficio di accertare il diverso numero di occupanti.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti all'abitazione principale si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento per l'emissione della bollettazione del primo semestre, quella risultante al primo di luglio per l'emissione della bollettazione del secondo semestre.

Per le nuove utenze si fa riferimento al nucleo risultante alla data di attivazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal semestre successivo.

Per le nuove utenze, alla data di attivazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

10. Ai fini dell'applicazione della tariffa, si considerano all'interno del nucleo, i figli nati a partire dal secondo anno.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo,

classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal D.P.R. viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

3. La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

4. La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

5. Il comune, attraverso il proprio ufficio SUAP, trasmette all'Ufficio Tributi, le variazioni relative alle attività produttive.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI, ed è riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tassa sui rifiuti (TARI).

3. Il comune riversa all'amministrazione provinciale il tributo provinciale di cui al comma 1 secondo la periodicità e con le modalità concordate tra le parti, al netto dell'aggio previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.

Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione:

a) entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili alla tassa;

b) entro 60 giorni dal verificarsi di variazioni sull'immobile o dalle condizioni soggettive, nonché dalla cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

2. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

a) le generalità dell'utente e la sua residenza;

b) il codice fiscale;

c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);

f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;

g) il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. Il gestore, acquisite dall'ufficio anagrafe del comune le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;

h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;

i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;

k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;

b) il codice fiscale e la partita IVA;

c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);

f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;

g) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;

i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;

k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

4. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.

5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di agevolazioni ed esenzioni.

6. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione medesima.

7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettere a) e b).

8. L'amministrazione comunale può avvalersi anche della banca dati degli identificativi catastali.

9. In caso di omessa o insufficiente comunicazione dell'identificativo catastale da parte dell'utente, l'amministrazione comunale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267.

Art. 11- Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1.E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2.La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.

L'importo del tributo è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quello risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di concessione dell'occupazione, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.

3.L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare

4.La tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista dal D.P.R. n. 158/1999.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.12 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune : riduzione del 15%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

e) Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del

10%. Tale riduzione verrà concessa nel caso in cui il contribuente risulti in pari con i versamenti. Nel caso di due nuclei familiari che occupano immobili adiacenti, e legati da un rapporto di parentela fino al secondo grado, è ammessa per entrambi la riduzione a fronte della consegna di un unico bio-composter, dietro apposita richiesta da parte dei contribuenti.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. La tassa è dovuta per intero in caso di interruzione del servizio per imprevisti o imprevedibili impedimenti organizzativi, per causa di forza maggiore oppure per motivi sindacali a condizione che l'interruzione non abbia una durata continuativa superiore a tre giorni. In caso contrario la tassa è abbattuto dell'80% di quanto dovuto per ogni giorno intero di interruzione come previsto dal comma 656 dell'art.1 della L. 147/2013.

Art. 13 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1 Il Comune, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio deliberati dal Consiglio Comunale, attua annualmente:

- a- ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale;
- b- agevolazioni tariffarie per gli esercizi commerciali con criterio di premialità per quelli ricadenti nel Centro Commerciale naturale.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del Tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Per le categorie delle utenze non domestiche, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.L n.102 del 31 agosto 2013, convertito nella legge n.124 del 28 ottobre 2013, si concedono le seguenti agevolazioni tariffarie:

-categoria n.22 "Ristoranti, trattorie, osterie" abbattimento quota variabile della tariffa del 50%;

-categoria n.23 "mense, birrerie, amburgherie" abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffa del 50%;

-categoria n.24 "Bar, caffè',pasticceria" abbattimento quota variabile e quota fissa della

tariffe del 50%;

-categoria n.25 "Supermercato, pane e pasta, macelleria, ecc" abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 25%;

-categoria n.26 "Plurilicenze alimentari e/o miste" abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 20%;

-categoria n.27 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio" abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 70%;

-categoria n.28 "Ipermercati di genere misti" abbattimento quota variabile e quota fissa della tariffe del 20%;"

4.La copertura delle agevolazioni di cui al comma 3 verra' disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti appartenenti alla categoria dei non domestici"

4-BIS.La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche e domestiche viene ridotta nel caso di manutenzione di area a verde (ai sensi del Regolamento Adozione Aree Verdi approvato con Delibera di C.C. n. 73 del 29/12/2014).

I soggetti ammessi ai sensi del Regolamento sono i seguenti:

a) cittadini singoli;

b) cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);

c) organizzazioni di volontariato;

d) parrocchie, enti religiosi;

e) soggetti giuridici;

f) operatori commerciali

Il Comune di Castelfranco di Sotto, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio e nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore, provvederà a concedere ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera a) b) c) d) f) riduzioni nel pagamento del tributo comunale denominato "T.A.R.I.", secondo criteri che verranno definiti ogni anno dalla Giunta comunale.

5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

CAPO VI –RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 14 - Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

2. Il tributo viene liquidato generalmente in quattro rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 aventi le seguenti scadenze, 31 marzo, 31 maggio, 15 Ottobre e 30 novembre

Art. 15 - Funzionario responsabile

1. L'Amministrazione Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stesso.

Art. 16 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune,

compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 17 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art.1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il gestore può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno

determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 18 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 19 - Sanzioni e interessi

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite, il Comune provvede a notificare al contribuente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
3. in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 150 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro .
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 75 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
11. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D. L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 20 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere all'Ente il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento fino alla data di richiesta di rimborso.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2014.